

**Tavola 11: Bilancio pluriennale dello Stato 2009-2011 a legislazione vigente al netto delle regolazioni e dei rimborsi iva**

	2010		2011		2012	
	PROGETTO DI BILANCIO A L.V.	CON D.D.L.	PROGETTO DI BILANCIO A L.V.	CON D.D.L.	PROGETTO DI BILANCIO A L.V.	CON D.D.L.
ENTRATE FINALI	436.760	436.760	452.197	452.197	472.330	471.923
SPESE FINALI	497.878	499.178	500.895	506.151	509.593	512.921
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-61.118	-62.418	-48.698	-53.954	-37.263	-40.998
RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	258.589	258.589	224.365	224.365	215.908	215.908
RICORSO AL MERCATO PER IL DLB	278.337	280.691	246.583	251.839	243.691	247.426

*Il ricorso al mercato per il DLB 2010 a legislazione vigente è al netto di 45 miliardi per ristrutturazione delle passività  
 Il ricorso al mercato per il DLB 2011 a legislazione vigente è al netto di 30 miliardi per ristrutturazione delle passività  
 Il ricorso al mercato per il DLB 2012 a legislazione vigente è al netto di 13 miliardi per ristrutturazione delle passività*

**Tavola 12: Bilancio pluriennale dello Stato 2010/2012 a legislazione vigente al netto dei rimborsi iva: analisi delle entrate (milioni di euro)**

	2010		2011		2012	
	PREVISIONI A LEGISLAZIONE VIGENTE	CON D.D.L. FINANZIARIA	PREVISIONI A LEGISLAZIONE VIGENTE	CON D.D.L. FINANZIARIA	PREVISIONI A LEGISLAZIONE VIGENTE	CON D.D.L. FINANZIARIA
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
CATEGORIA I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	245.218	245.218	254.659	254.659	269.330	269.343
CATEGORIA II - Tasse ed imposte sugli affari	113.144	113.144	117.296	117.296	121.932	121.513
CATEGORIA III - Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	26.017	26.017	26.466	26.466	27.017	27.017
CATEGORIA IV - Monopoli	10.507	10.507	10.507	10.507	10.507	10.507
CATEGORIA V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	12.654	12.654	12.948	12.948	13.234	13.234
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>407.540</b>	<b>407.540</b>	<b>421.876</b>	<b>421.876</b>	<b>442.020</b>	<b>441.614</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>						
CATEGORIA VI - Proventi speciali	720	720	720	720	720	720
CATEGORIA VII - Proventi di servizi pubblici minori	4.375	4.375	4.464	4.464	4.319	4.319
CATEGORIA VIII - Proventi dei beni dello Stato	203	203	203	203	202	202
CATEGORIA IX - Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
CATEGORIA X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro	5.258	5.258	5.691	5.691	5.877	5.877
CATEGORIA XI - Ricuperi, rimborsi e contributi	12.329	12.329	12.757	12.757	12.588	12.588
CATEGORIA XII - Partite che si compensano nella spesa	2.819	2.819	2.919	2.919	3.019	3.019
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>28.004</b>	<b>28.004</b>	<b>29.054</b>	<b>29.054</b>	<b>29.025</b>	<b>29.025</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
CATEGORIA XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni	170	170	205	205	215	215
CATEGORIA XIV - Ammortamento di beni patrimoniali	900	900	910	910	910	910
CATEGORIA XV - Rimborsio di anticipazioni e di crediti vari del tesoro	146	146	152	152	160	160
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>436.760</b>	<b>436.760</b>	<b>452.197</b>	<b>452.197</b>	<b>472.330</b>	<b>471.924</b>

**Tavola 13: Bilancio pluriennale dello Stato Raffronto tra versione a "legislazione vigente" e "versione programmatica" al netto delle regolazioni debitorie e rimborsi IVA**

	2010		2011			2012			VARIAZIONI %			
	Versione a legislazione vigente integrata 1	Versione programmatica 2	Versione a legislazione vigente 3	Versione programmatica 4	DIFFERENZ E 5=4-3	Versione a legislazione vigente 6	Versione programmatica 7	DIFFERENZ E 8=7-6	9 2011/2010	10 2012/2011	11 2011/2010	12 2012/2011
ENTRATE TRIBUTARIE	407.540,00	407.540,00	421.875,00	422.300,00	424,00	441.613,00	441.000,00	-613,00	3,52%	4,68%	3,62%	4,43%
ALTRE ENTRATE	29.220,00	29.220,00	30.321,00	30.800,00	479,00	30.311,00	31.300,00	989,00	3,77%	-0,03%	5,41%	1,62%
TOTALE ENTRATE FINALI	436.760,00	436.760,00	452.197,00	453.100,00	903,00	471.924,00	472.300,00	376,00	3,53%	4,36%	3,74%	4,24%
SPESE CORRENTI	454.569,00	454.569,00	463.243,00	459.100,00	-4.143,00	474.128,00	466.100,00	-8.028,00	1,91%	2,35%	1,00%	1,52%
(Spese correnti netto interessi)	375.222,00	375.222,00	375.118,00	373.000,00	-2.118,00	380.019,00	375.000,00	-5.019,00	-0,03%	1,31%	-0,59%	0,54%
SPESE IN CONTO CAPITALE	44.609,00	45.300,00	42.908,00	43.000,00	92,00	38.794,00	44.300,00	5.506,00	-3,81%	-9,59%	-5,08%	3,02%
TOTALE SPESE FINALI	499.178,00	499.869,00	506.151,00	502.100,00	-4.051,00	512.922,00	510.400,00	-2.522,00	1,40%	1,34%	0,45%	1,65%
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-62.418,00	-63.109,00	-53.954,00	-49.000,00	4.954,00	-40.998,00	-38.100,00	2.898,00	-13,56%	-24,01%	-22,36%	-22,24%
AVANZO PRIMARIO	16.929,00	16.238,00	34.171,00	37.100,00	2.929,00	53.111,00	53.000,00	-111,00	101,85%	55,43%	128,48%	42,86%

## APPENDICE ALLA SEZIONE II

PAGINA BIANCA

## LA FINANZA REGIONALE E LOCALE

### 5.1 - Prospettive per il 2010

#### **A) Il federalismo fiscale**

La riforma costituzionale del 2001 ha profondamente rimodulato il quadro delle competenze istituzionali dello Stato e delle Autonomie territoriali di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione.

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42 ha trovato attuazione l'articolo 119 della Costituzione, che ha assicurato a Regioni ed Enti locali, mediante tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, fondi perequativi, la necessaria autonomia nel reperimento delle risorse necessarie per finanziare le funzioni di propria competenza.

Il contenuto di tale legge, risultato di un confronto preventivo con le Autonomie territoriali, può essere così sintetizzato.

**Capo I: contenuti e regole di coordinamento finanziario.** Vengono individuati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio della delega, tra cui l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il superamento graduale per tutti i livelli istituzionali del criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni esercitate. È prevista, inoltre, l'istituzione di tre organismi per l'attuazione del federalismo fiscale (*Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica*).

**Capo II: rapporti finanziari Stato – Regioni.** Vengono delineati principi e criteri direttivi per il finanziamento delle funzioni delle Regioni e per la determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore di queste ultime, con distinzione tra funzioni connesse ai livelli essenziali delle prestazioni (per le quali è garantito il finanziamento integrale del fabbisogno *standard*) e altre funzioni (per le quali è prevista una perequazione delle capacità fiscali).

**Capo III: finanza degli Enti locali.** Le norme individuano i criteri per il coordinamento dell'autonomia tributaria degli Enti locali, per il finanziamento delle funzioni loro trasferite e per la determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi a favore dei medesimi, con distinzione tra funzioni fondamentali e non. È prevista la facoltà per gli Enti locali di stabilire e applicare uno o più tributi propri per particolari scopi istituzionali.

**Capo IV: finanziamento delle Città metropolitane.** Sono previste norme particolari a favore delle Città metropolitane, tra cui l'attribuzione di specifici tributi.

**Capo V: interventi speciali.** Sono definiti i criteri per l'individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e per la definizione delle relative modalità di finanziamento, con considerazione dei diversi aspetti connessi alle specifiche realtà territoriali (realtà socio – economica, collocazione geografica, etc.)

**Capo VI: coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.** Tra gli strumenti di coordinamento assume un ruolo rilevante il "Patto di convergenza" ovvero una serie di norme proposte dal Governo nell'ambito del disegno di legge finanziaria, oggetto di valutazione congiunta in sede di Conferenza Unificata e volte a realizzare, tra l'altro, l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

**Capo VII: patrimonio di Regioni ed Enti locali.** Sono stabiliti principi e criteri per l'attribuzione alle Autonomie territoriali di un proprio patrimonio, commisurato alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie e alle funzioni svolte.

**Capo VIII: norme transitorie e finali.** Tali norme, finalizzate a disciplinare il periodo di transizione al nuovo assetto finanziario, concernono, tra l'altro, il graduale passaggio dalla spesa storica ai costi standard nell'arco di cinque anni, una ricognizione degli interventi infrastrutturali sulla base delle norme vigenti al fine di individuare gli interventi necessari al recupero del relativo deficit, l'ordinamento transitorio delle Città metropolitane e di Roma Capitale.

**Capo IX: obiettivi di perequazione e solidarietà per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Sono definiti gli strumenti necessari a individuare le modalità con cui le Autonomie speciali concorrono al perseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà (norme di attuazione) e i parametri di riferimento (dimensione della finanza delle singole Regioni, costo delle funzioni esercitate, etc.), oltre alla individuazione di specifiche sedi di confronto tra le medesime Autonomie e il Governo.

**Capo X: salvaguardia finanziaria e abrogazioni.** Si evidenzia, in particolare, la necessità che l'attuazione della legge in esame sia compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

Per l'anno 2010 l'impegno del Governo in tale ambito sarà quello di attuare i principi di cui alla legge n. 42 del 2009, attraverso l'emanazione dei primi decreti legislativi in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione da trasmettere alle Camere concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e le ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie decentrate, con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

**B) Il Patto di stabilità interno**

Per il 2010, l'azione di progressivo risanamento della finanza pubblica proseguirà, per la finanza territoriale, attraverso l'applicazione delle regole del "patto di stabilità interno", volto a garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo sui saldi di bilancio del sistema delle Amministrazioni Pubbliche.

Per l'anno 2010 le norme in materia di patto di stabilità interno per Regioni, Province e Comuni ricalcano sostanzialmente quelle contenute nella legislazione vigente.

**B1) Il Patto di stabilità per gli enti locali**

Il patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2010 è disciplinato dall'articolo 77-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni.

L'articolo 77, comma 1, lettera b), della citata legge n. 133 del 2008 prevede che il settore della finanza locale concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria, per 1.250 milioni di euro in più rispetto all'anno 2009.

Pertanto, al fine di dare continuità alle norme sul "patto di stabilità interno", anche per il 2010 è confermato, come parametro di riferimento, il saldo finanziario espresso in termini di competenza "mista", ed è assunta, come base di calcolo per la determinazione dell'obiettivo il saldo finanziario dell'anno 2007.

In particolare, i saldi obiettivo di ciascun ente locale sono ottenuti sommando ai saldi del 2007 un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. La misura del concorso è quantificata in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007.

Le disposizioni contenute nel patto di stabilità interno per il 2010 riproducono le vigenti disposizioni in materia. In particolare, si ribadiscono:

- i criteri ed i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno con cui devono essere inviati semestralmente via web al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni sul saldo finanziario in termini di competenza mista e le altre informazioni rilevanti per la finanza pubblica;
- le norme relative alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, per cui ciascun ente locale è tenuto ad inviare - entro il mese di marzo - al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite con successivo decreto;

- le disposizioni di esclusione dalle regole del patto per i soli enti commissariati per mafia.
- le sanzioni vigenti per il 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè: la riduzione del 5% dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori di cui all'art. 82 del T.U.EE.LL.

E', infine, ribadito il meccanismo di premialità degli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria

Infine, a partire dal 2010, le norme del patto di stabilità si applicano anche ai nuovi enti istituiti nel 2007, assumendo a riferimento, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per l'anno 2010, le risultanze dell'esercizio 2008.

### **B2) Il Patto di stabilità per le Regioni**

Il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per il 2010 disciplinato dall'articolo 77-ter della citata legge n. 133 del 2008, prevede il concorso del settore della finanza regionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il contenimento del complesso della propria spesa corrente e in conto capitale (al netto della spesa sanitaria e per la concessione di crediti). Si tratta di 800 milioni di euro in più rispetto al 2009.

In particolare, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, non può essere superiore al corrispondente importo delle spese finali programmatiche dell'anno precedente, determinato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1 per cento per l'anno 2010.

In attesa dell'attuazione del federalismo fiscale e della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica in corso di approvazione parlamentare, la disciplina del 2010 riproduce le vigenti norme del patto di stabilità interno che prevedono:

- la definizione dell'obiettivo programmatico da raggiungere sia in termini di competenza che di cassa;
- la definizione di specifici accordi per le regioni a statuto speciale e le province autonome, cui è demandata la regolamentazione del patto di stabilità interno dei loro enti locali;
- il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per le regioni e province autonome via web, attraverso la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di informazioni in termini di cassa e competenza, nonché la certificazione annuale del rispetto o meno del patto;



- sanzioni per il caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, che nell'anno successivo a quello dell'inadempienza prevedono ulteriori limiti agli impegni di spese correnti, il divieto di ricorrere all'indebitamento anche per spese di investimento e il divieto di effettuare assunzioni;
- il regime delle esclusioni applicabile ad alcune tipologie di spesa, quali le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità", le spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, i pagamenti correnti in conto residui a favore degli enti locali che abbiano contabilizzato corrispondenti residui attivi.

### ***C) La finanza locale***

La disciplina del sistema di finanziamento del settore della finanza locale, nelle more dell'emanazione dei decreti delegati in materia di federalismo fiscale, è in linea generale regolata dalle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sulla cui base, nel bilancio a legislazione vigente per l'anno 2010, le dotazioni dei fondi ordinario, perequativo e consolidato risultano attestarsi, rispettivamente, a 7.159, a 998 e a 2.480 milioni di euro.

Lo stesso decreto n. 504 del 1992, in relazione alle risorse finalizzate all'attività di investimento degli enti locali, prevede un'ulteriore riduzione della dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti (contributi sulla rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali) che, per effetto delle economie derivanti dai mutui giunti ad estinzione nell'anno 2009, si attesta a circa 779 milioni di euro, con una contrazione di quasi 100 milioni di euro rispetto all'anno 2009.

Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, invece, non presenta alcuno stanziamento per l'anno 2010, in quanto allo stato non risultano riproposte le disposizioni di cui ai commi 703, lett. c), e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PAGINA BIANCA